

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 9^a rev. - anno 2000

® è vietata l'utilizzazione di questa elaborazione se non per uso privato



Circ. 10 luglio 2000, n. 44

D.LGS 359/99 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLE ATTREZZATURE DI LAVORO MODALITÀ DI CONSERVAZIONE DELLE RELATIVE DOCUMENTAZIONI - QUESITO.

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

CIRCOLARE N. 44/2000 - 10 luglio 2000

PROT. 21218/rla5-q

**Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale Rapporti di Lavoro - Div. VII**

OGGETTO: D.lgs n. 359/99 - Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro Modalità di conservazione delle relative documentazioni - Quesito.

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro

Alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale - Div. VII

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni

Alle Province Autonome di Trento e di Bolzano

Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro

Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori

LORO SEDI

È stato posto quesito per conoscere se, nel caso dell'uso di determinate attrezzature di lavoro (nella fattispecie ponteggi metallici fissi ed armature per gli scavi) caratterizzate dal fatto di venire installate in configurazioni di impiego di volta in volta diverse in relazione alle specifiche caratteristiche del sito su cui vengono montate o dell'opera servita, la documentazione relativa alla effettuazione dei controlli previsti dalla regolamentazione di settore debba - in relazione all'obbligo di cui all'art. 2, c. 4, del D.l.vo n. 359/99 - essere conservata anche dopo la messa fuori servizio delle stesse, ovvero se detto obbligo possa considerarsi esaurito al momento del loro smantellamento. Al riguardo, considerato che al citato articolo 2 è chiaramente indicato che la documentazione va conservata "... sino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura di lavoro..." e che lo smontaggio delle predette attrezzature di lavoro coincide con la loro messa fuori servizio (in quanto, come detto, le stesse ancorché reinstallate non lo saranno in configurazioni identiche alle precedenti) si ritiene che l'obbligo di conservazione della documentazione attestante l'esito delle verifiche/controlli in parola, cessi al momento dello smantellamento dell'attrezzatura di lavoro in questione. È rimessa, pertanto, esclusivamente al datore di lavoro la valutazione discrezionale circa l'opportunità di una ulteriore conservazione di tale documentazione quale utile elemento di prova.

Il Sottosegretario di Stato Delegato

Sicurezza ed Igiene del Lavoro

Raccolta Normativa a cura di *Ettore Bussi* - 9[^] rev. - anno 2000

® è vietata l'utilizzazione di questa elaborazione se non per uso privato 

(On.le P. Guerrini)